



Il contesto normativo

- *Le politiche del nostro Ateneo per l'accesso aperto*
- *La realtà legislativa italiana: la Legge 112/2013 e la Proposta di legge Gallo*
- *"Ce lo chiede l'Europa!" Dall'Agenda digitale a Horizon Europe*
- *Segnali di evoluzione e spinte internazionali: Il Progetto Plan S*

intervengono

Benedetta Calonaci, Tessa Piazzini

è gradita la prenotazione scienze sociali@sba.unifi.it

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 | ore 14 -15


Novoli | Campus delle Scienze Sociali
edificio D10

via delle Pandette, 2 Firenze



**(As)saggi di
OpenScience**
conversazioni in tema
di accesso aperto





<https://www.fosteropenscience.eu/resources>



Open access @UniFi

- L'Università di Firenze è stata fra le prime in Italia ad accogliere le istanze del movimento open access
- Dal **2001**, sperimentazione di repository istituzionale (*Archivio E-Prints*) e di editoria digitale (FUP, istituita nel **2003**)
- **2004** il 4 novembre 2004 è stata fra i primi atenei firmatari della [Dichiarazione di Messina](#) :

GREEN ROAD *Archivio E-Prints*, il primo repository di Ateneo

GOLD ROAD : Firenze University Press (FUP)



Open acces @UniFI: rapida cronistoria

2010: Il Gruppo di lavoro OA inizia le sue attività

2011: Viene istituita la **Commissione open access** di Ateneo; primi obiettivi:

- Redigere una **Policy di Ateneo** in materia di Accesso aperto
- Allestire un **nuovo repository** istituzionale, coerente con la policy di ateneo
- Affermare, nel nuovo **Statuto**, che l'Università *“fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo”* (art. 8, c.2);

2012 Approvazione della **Policy di Ateneo sull'OA**, la prima in Italia

2013 Nasce il Repository **FloRe** (Florence Research), integrato con U-Gov.

2014 UniFI rinnova il suo impegno nel **decennale della Dichiarazione di Messina**, aderendo alla **Roadmap 2014-2018**

2015 FloRe migra nel nuovo ambiente di gestione IRIS (CRIS CINECA);

Prende avvio il processo di **revisione e aggiornamento della Policy** Open Access;

Viene nominato un **Prorettore** alla comunicazione interna ed esterna che presidi la *“divulgazione dei risultati della ricerca [...] con particolare attenzione all'Open Access”*.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Policy dell'Università degli Studi di Firenze a favore dell'Accesso aperto alla letteratura scientifica

Approvata dal Senato Accademico il 14 settembre 2016

0 – Definizioni

Per “Università” o “Ateneo” s’intende l’Università degli Studi di Firenze.

Per “Contributo della ricerca scientifica” o “Contributo” s’intende qualsiasi pubblicazione, comprensiva di dati quali immagini, video, tabelle, audio, disegni, diagrammi, grafici, dataset e formule destinata al dibattito scientifico e alla divulgazione, comprese le tesi di dottorato.

Per “Autore” s’intende colui che, appartenendo all’Università, sia accreditato per l’inserimento dei Contributi in FLORE.

Per “Repository istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica” o “Repository” s’intende il repository istituzionale ad accesso aperto dell’Università degli Studi di Firenze, denominato FLORE (Florence Research, Florence Repository).

Per “Firenze University Press” o FUP s’intende la casa editrice dell’Università di Firenze.

Per “Deposito” s’intende il caricamento nel Repository da parte di un Autore di un Contributo.

Per “Accesso aperto” s’intende la disponibilità nel Repository del Contributo in formato digitale, accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti del diritto di distribuire il Contributo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurne una quantità limitata di copie stampate per uso personale.

Per “Accesso aperto immediato” s’intende il deposito in FLORE del Contributo già in origine ad accesso aperto.

Per “Accesso aperto con embargo” s’intende il deposito in FLORE del Contributo, disponibile ad accesso aperto dopo un periodo di tempo prestabilito (embargo).

Per “Accesso chiuso” s’intende la forma di deposito che rende il Contributo accessibile e visibile solo agli autori e agli amministratori di FLORE.

Per “Versione editoriale” o “Pdf editoriale” s’intende la versione digitale del Contributo editato e pubblicato dall’editore.



1 – Principi generali

Il principio dell'Accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, nonché di tutela della libertà accademica, scientifica e della paternità intellettuale. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 8, comma 2 del proprio Statuto, nel quale si afferma che l'Ateneo “fa propri i principi dell'Accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo”, promuove l'attuazione del principio dell'Accesso aperto come definito dalla *Dichiarazione di Berlino* sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) del 2003, firmata dall'Università con la sottoscrizione della *Dichiarazione di Messina* del 2004, riconfermata nel 2014 in occasione del suo Decennale.

2 – Realizzazione dell'Accesso aperto alla letteratura scientifica

L'Ateneo si propone di realizzare l'Accesso aperto ai Contributi, risultato della ricerca scientifica, tramite FLORE e la Firenze University Press, nonché tramite ogni altro strumento offerto dalle tecnologie. L'Università adotta e promuove strategie e azioni programmatiche necessarie affinché la diffusione dei Contributi avvenga nel rispetto dei criteri di valutazione della ricerca adottati dall'università italiana e concili la visibilità e la diffusione con modelli di sostenibilità economica.



3 – FLORE: Repository istituzionale della letteratura scientifica

FLORE è il luogo ufficiale di raccolta e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica elaborati dagli Autori nell'ambito della loro attività istituzionale, resi gratuitamente e liberamente accessibili in rete. FLORE rappresenta, pertanto, una vetrina della produzione scientifica dell'Università.

FLORE:

- risponde alle linee guida del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI per la creazione e la gestione dei metadati emanate il 22 febbraio 2012;
- risponde alle migliori pratiche e agli standard internazionali sull'Accesso aperto e per la conservazione nel tempo dei Contributi; in particolare, risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH;
- è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi ed è predisposto per essere interoperabile con le banche dati ministeriali e di altre agenzie di riferimento;
- è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

4 – Deposito e pubblicazione in FLORE

L'Autore depositerà il proprio Contributo in FLORE, di norma, nella versione editoriale; qualora essa sia indisponibile, l'Autore depositerà la versione finale referata. Non è ammesso il deposito della versione pre-print.

Il Contributo, di norma, deve essere depositato in Accesso aperto.

Se l'Autore dispone dei diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto, l'Università chiede la concessione di una licenza non esclusiva per la pubblicazione del Contributo ad Accesso aperto in FLORE.

5 – FLORE e la valutazione della ricerca

FLORE è il Repository di Ateneo funzionale al monitoraggio della produzione scientifica per gli esercizi di valutazione interna ed esterna della ricerca.

6 - Firenze University Press

La Firenze University Press (FUP) promuove l'Accesso aperto ai Contributi della ricerca scientifica e sostiene il popolamento di FLORE tramite i Contributi pubblicati in Accesso aperto immediato e con embargo. La pubblicazione di Contributi in Accesso aperto è soggetta a processi di certificazione scientifica che rispettino i criteri di valutazione della ricerca adottati dall'università italiana.

La FUP promuove:

- l'indicizzazione dei Contributi pubblicati in Accesso aperto nelle principali banche dati al fine di garantirne la massima disseminazione e visibilità;
- l'adozione di contratti editoriali che garantiscano l'accesso gratuito, completo e immediato ai Contributi e l'attribuzione autentica della paternità intellettuale;
- servizi atti a favorire esercizi di valutazione interna ed esterna dei Contributi pubblicati.

7 - Tesi di dottorato

Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso aperto, alla chiusura della carriera o al massimo entro diciotto mesi dalla discussione, nei casi e secondo le modalità previste dal *Regolamento per il deposito delle tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di Firenze* e in attuazione delle *Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*.

8 – Diritti d'autore

L'Autore dev'essere titolare del diritto di comunicazione al pubblico, per poter pubblicare il Contributo in Accesso aperto, in modo immediato o dopo un periodo di embargo.

9 - Linee guida

Istruzioni e ulteriori informazioni sulle procedure di deposito e sulle tematiche relative all'Accesso aperto e al diritto d'autore sono disponibili nelle Linee guida, a supporto della policy.



CRUI: la ROAD MAP 2014-2018 sottoscritta da UniFI

In occasione del decennale della Dichiarazione di Messina, gli Atenei e gli Enti di ricerca italiani [...] intendono **confermare**, con la Road Map 2014-2018, la loro adesione ai principi della Berlin Declaration [...]

si impegnano a **promuovere azioni volte a sollecitare il Parlamento affinché si dia rapida attuazione alle disposizioni legislative in materia di accesso aperto, contenute nella legge 7 ottobre 2013, n.112, auspicandone, altresì, l'allineamento con i requisiti di embargo indicati dalla Comunità Europea nel Documento di programmazione settennale su ricerca e innovazione 2014-2020.**

[...] assumono come prioritarie le seguenti linee di azione:

- **Dialogo istituzionale e approccio comune per l'Open Access**
- **Politiche istituzionali per la Green Road**
- **Costruzione di una visione nazionale per l'accesso aperto ai dati della ricerca**



Open science @UniFi

- Legata a *Sostenibilità* e [Terza missione](#)
- Iniziative di open education ([MOOC](#))
- [WikiStazione](#) @Biblioteca di scienze sociali
- Gruppo Open UniFi



Open Access in Italia



SERVICES

SUPPORT

OPEN SCIENCE IN EUROPE

ABOUT

Italy

PRINT

National Open Access Desk

Consiglio Nazionale delle
Ricerche



OVERVIEW

STATISTICS

OPEN SCIENCE POLICY

INFRASTRUCTURE

TRAINING & SUPPORT

FUNDERS

NEWS

Open Science Europe

BACKGROUND

Overview

EC Policies and
mandates

IN PRACTICE

EU+ member states

OS ACTIVITIES

Citizen Science

Open Innovation





Unica disposizione di legge in materia di OA:

- Legge 7 ottobre 2013, n. 112

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00158)
(GU n.236 del 8-10-2013)*



Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 186 del 9 agosto 2013)

Entrato in vigore il 10 agosto 2013

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito con modificazioni dalla
L. 7 ottobre 2013, n. 112
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Entrata in vigore il 9 ottobre 2013

Articolo 4, c. 2 – 2 bis

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. [...]

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. [...]

2. I soggetti *pubblici* preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, *nella loro autonomia*, le misure necessarie per la *promozione* dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentati *in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue*. I predetti articoli devono includere una *scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*. L'accesso aperto si realizza:

a) *tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;*

b) *tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.*

2-bis. *Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.*

Accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per quota = o > al 50%

Articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno 2 uscite annue

Gold road o Green road

Embargo massimo: 18 mesi per STM, 24 mesi SSH

Immagine centrale tratta da:

R. Maiello, *L'accesso aperto nella legge italiana. Luci ed ombre*, in: *Via verde e via d'oro. Le politiche open access dell'Università di Firenze*, a c. di M. Guerrini, G. Mari, FUP 2015.



Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 186 del 9 agosto 2013)

Entrato in vigore il 10 agosto 2013

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito con modificazioni dalla
L. 7 ottobre 2013, n. 112
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Entrata in vigore il 9 ottobre 2013

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-bis. [...]

Nel 2018 è stata presentata una proposta di modifica:



GALLO Luigi - M5S

ATTIVITA' SVOLTA  SCRIVI **DICHIARAZIONI DI CARICHE E PROFESSIONI** DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE

NATO A
PRATO, il 21 settembre 1977
Laurea in ingegneria informatica; Insegnante
ELETTO NELLA CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1
COLLEGIO DI ELEZIONE collegio uninominale CAMPANIA 1 11 - TORRE DEL GRECO
PRESENTATO DALLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE
PROCLAMATO il 19 marzo 2018
ELEZIONE CONVALIDATA il 17 luglio 2019

GIÀ DEPUTATO NELLE LEGISLATURE:
XVII

ISCRITTO AL GRUPPO PARLAMENTARE

MOVIMENTO 5 STELLE
dal 27 marzo 2018

UFFICI PARLAMENTARI:

PRESIDENTE della VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
dal 21 giugno 2018

COMPONENTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI:

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
dal 21 giugno 2018



Proposta di legge GALLO:

"Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica"



Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 186 del 9 agosto 2013)

Entrato in vigore il 10 agosto 2013

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito con modificazioni dalla
L. 7 ottobre 2013, n. 112
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Entrata in vigore il 9 ottobre 2013

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. [...]

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. [...]

2. I soggetti *pubblici* preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, *nella loro autonomia*, le misure necessarie per la *promozione* dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentati *in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue*. *I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*. *L'accesso aperto si realizza:*

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Ribadire la gratuità dell'OA

Eliminare il limite minimo di 2 uscite annue

Embargo ridotto a 6 mesi per STM, 12 mesi per SSH

1) all'alinea, dopo le parole: « adottano, nella loro autonomia » sono inserite le seguenti: « e a fini non commerciali » e le parole: « che abbiano almeno due uscite annue » sono soppresse;

« a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente; »;

« b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro sei mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e dodici mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali »;

Immagine tratta da:

R. Maiello, *L'accesso aperto nella legge italiana. Luci ed ombre*, in: *Via verde e via d'oro. Le politiche open access dell'Università di Firenze*, a c. di M. Guerrini, G. Mari, FUP 2015.



Nuove disposizioni

b) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-ter.* È nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *a)*, ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi. Il contratto di edizione è altresì nullo se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica a favore della collettività, da trasmettere attraverso il canale radiotelevisivo pubblico. La trasmissione relativa all'informazione culturale e scientifica deve essere prevista all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ».



Open access in Italia: gruppi di lavoro

- [Lista OA-Italia](#)
- [AISA](#) -Associazione italiana per la promozione della scienza aperta
- [IOSGG](#) Italian Open Science Support Group (IOSSG)
- [RDA Italy](#)
- [Gruppo APRE per OA](#)
- Gruppo per traduzione Manuale FOSTER (bibliotecari)



L'Unione Europea e il Mercato unico digitale

- A livello europeo le tematiche Open Access si inseriscono all'interno delle strategie per la realizzazione del [Mercato unico digitale](#), considerato dall'Unione europea una priorità, attraverso l'Agenda digitale europea (strategia Europa 2020).

“Advancing in digital science and infrastructures”

“The Digital Single Market strategy endorses open science and open access to scientific results. The objective is to provide European science, industry and public authorities with excellent digital infrastructure - supercomputing and data storage”

(Fonte: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/advancing-digital-science-and-infrastructures>)

Le Comunicazioni della Commissione Europea

- 2007/56: «Communication on scientific information in the digital age” (COM(2007) 56 final)
- 2009/108: «Communication on ICT infrastructures for e-Science» (COM(2009) 108 final)
- 2012/401: [Communication](#) «**Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research**” (COM(2012) 401 final)

“sets out the action that the Commission intends to take to improve access to scientific information and to boost the benefits of public investment in research. It also explains how open access policies will be implemented under ‘Horizon 2020’, the EU’s Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)”

La raccomandazione 417 del 2012 (revisione 2018/790)

- Luglio 2012: Raccomandazione della Commissione Europea sull'accesso all'informazione scientifica e alla sua comunicazione
- Sostituita ad aprile 2018:

«Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta diventando una pratica scientifica standard»

«Gli incentivi e le ricompense sono aspetti importanti in una carriera professionale. [...] Meccanismi di ricompensa migliorati in modo da tenere conto dei parametri di nuova generazione potrebbero essere utilizzati per valutare meglio la qualità della ricerca europea e fornire un importante incentivo ai ricercatori per condividere i risultati delle loro attività di ricerca e alle università per darsi un profilo più imprenditoriale, favorendo nel contempo la concorrenza nel mercato interno.»

«Il movimento verso l'accesso aperto è una tendenza mondiale»

Da Open Access a Open Science: da FP7 a Horizon 2020

- 2008: nel 7 Programma Quadro ancora non si parla esplicitamente di clausola Open Access, ma solo di «garantire la disseminazione»
- 2014: parte Horizon 2020 che inserisce l'obbligo della pubblicazione in accesso aperto con la clausola 2 dell'art. 29 del [Model Grant Agreement](#)

“Each beneficiary **must ensure open access** (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific **publications** relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:
(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.”

Open Research Data Pilot in Horizon 2020

- L'Open Research Data Pilot non presuppone nessuna obbligatorietà e prevede delle opzioni di opt out
- Regolamentato dalla clausola 3 dell'art. 29 del Model Grant Agreement
«[...] must deposit and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate, free of charge for any user: (1) **data** needed to validate the results presented in scientific publications ('underlying data'); and (2) other data as specified by the beneficiaries in their Data Management Plan”

Nel [prossimo Horizon Europe](#) il progetto pilota diventerà un obbligo de facto (come è stato per l'open access), secondo il modello
“as open as possible, as closed as necessary”

L'European Open Science Cloud (EOSC)

- Nel 2015 l'Unione Europea lancia, all'interno della strategia per il Mercato Digitale, il progetto **dell'European Open Science Cloud**, ambiente virtuale dove tutti i ricercatori possano depositare, conservare, gestire, riutilizzare dati della/per la ricerca, l'innovazione e l'educazione, tramite una rete di organizzazioni e di infrastrutture, alcune già esistenti
- Lanciata ufficialmente nel novembre 2018, con la prima realizzazione concreta dell'[EOSC Portal](#)
- Si concentra principalmente sui Dati, facendo propri i principi FAIR e rimarcando l'esigenza di considerare l'accesso aperto «by default»

European Open Science Cloud

- In occasione della presentazione a Vienna sono stati anche presentati i report:
- [Prompting an EOSC in practice](#) che analizza vari aspetti di come EOSC dovrebbe realmente mettere in comunicazione Persone, Dati, Servizi, Formazione, Pubblicazioni, Progetti e Organizzazioni, fornendo raccomandazioni pratiche dettagliate
- [Turning FAIR into reality](#) che descrive i vari cambiamenti richiesti per l'implementazione dei principi FAIR, fornendo raccomandazioni e azioni concrete per i potenziali stakeholders

Anche Unifi partecipa a EOSC: [Snap4City](#)

La Coalition-S e il lancio di Plan-S

- Annunciato a settembre 2018 dai membri della [Coalition-S](#), che riunisce un gruppo di enti finanziatori (per l'Italia per ora solo INFN), con il supporto della Commissione Europea e dell' European Research Council.
- Novembre 2018 ha presentato le [linee guida di implementazione](#) (riviste a Maggio 2019)
- L'(ambizioso) obiettivo principale è:
“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.”

I 10 principi di Plan-s

1. Authors or their institutions **retain copyright** to their publications. All publications must be published under an open license, preferably the Creative Commons Attribution license (CC BY), in order to fulfil the requirements defined by the [Berlin Declaration](#);
2. The Funders will **develop robust criteria** and requirements for the services that high-quality Open Access journals, Open Access platforms, and Open Access repositories must provide;
3. In cases where high-quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where necessary;
4. Where applicable, Open Access publication **fees are covered by the Funders** or research institutions, not by individual researchers; it is acknowledged that all researchers should be able to publish their work Open Access;
5. The Funders support the diversity of business models for Open Access journals and platforms. When Open Access publication **fees** are applied, they must be **commensurate** with the publication services delivered and the structure of such fees must be **transparent** to inform the market and funders potential standardisation and **capping** of payments of fees;
6. The Funders encourage governments, universities, research organisations, libraries, academies, and learned societies to align their strategies, policies, and practices, notably to ensure **transparency**;
7. The above principles shall apply to **all types of scholarly publications**, but it is understood that the timeline to achieve Open Access for monographs and book chapters will be longer and requires a separate and due process;
8. The Funders do **not support the 'hybrid' model of publishing**. However, as a **transitional pathway** towards full Open Access within a clearly defined timeframe, and only as part of transformative arrangements, Funders may contribute to financially supporting such arrangements;
9. The Funders will monitor compliance and sanction non-compliant beneficiaries/grantees;
10. The Funders commit that when **assessing research** outputs during funding decisions they will value the **intrinsic merit of the work** and not consider the publication channel, its impact factor (or other journal metrics), or the publisher.



GRAZIE

Per domande e informazioni:

benedetta.calonaci@unifi.it

Biblioteca di Scienze sociali

055-2759829

tessa.piazzini@unifi.it

Biblioteca Biomedica

055-2751375